

ALLEGATO "B"

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ooOoo

Art.1

Principi generali e finalità

1. Il Comune di Alcamo con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art.2

Modalità di gestione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune tramite l'Assessorato allo sport, ovvero nelle forme previste dal seguente art. 14.

Art.3

Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali ed internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di allenamenti, manifestazioni e tornei di Società e Associazioni che partecipano ai predetti campionati, attività degli Enti di promozione sportiva, alle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.

2. Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per giornate di studio, aggiornamento, formazione su: chinesologia applicata, prevenzione dei paramorfismi giovanili, motricità e motilità, sport ed attività motoria per l'età evolutiva e senescentiale e corsi di formazione federali CONI, nonché per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni,

congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

Art. 4

Apertura, funzionamento e utenza degli impianti

1. Gli impianti, di norma, devono essere tenuti aperti e funzionare regolarmente secondo i criteri e orari che saranno predisposti a cura del Dirigente di Settore che dovrà tenere conto di assicurare la più ampia fruibilità possibile degli stessi.

2. All'Uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, le scuole di ogni ordine e grado, gruppi sportivi amatoriali, Enti pubblici e privati, associazioni private e singoli cittadini; a questi ultimi saranno riservate una o più fasce orarie.

Art. 5

Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti. Deposito cauzione.

1. Per l'uso degli impianti sportivi, gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria e al versamento di un deposito cauzionale differenziati per tipo di impianto, fasce di utenza e tempo d'uso degli impianti medesimi, tranne i singoli cittadini che intendono fruire dell'impianto sportivo "Lelio Catella" per svolgere attività fisico-motoria relativamente alla pista di atletica, nelle fasce orarie di apertura agli utenti. Le tariffe, il deposito cauzionale e le relative modalità di versamento sono stabiliti con apposita determinazione sindacale con l'osservanza della disciplina di cui ai commi successivi.

2. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito dalla legge. Alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche e quelle aderenti agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte ai campionati regionali, provinciali e di categorie giovanili, le tariffe d'uso degli impianti sportivi per gli allenamenti, le gare di campionato e per le manifestazioni sportive

sono ridotte al 50%. Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, nonché le manifestazioni sportive e quelle extrasportive organizzate a scopo di beneficenza, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.

4. Per tutte le manifestazioni sportive non previste nel calendario sportivo, con biglietto d'ingresso a pagamento e per tutte le manifestazioni extrasportive oltre alla relativa tariffa prevista per ciascun impianto è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 10% dell'incasso lordo desunto dal borderò.

5. Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, la Giunta comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.

Art. 6

Istanza di accesso all'uso degli impianti. Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza.

1. Le Società e le Associazioni sportive, gli Enti di promozione sportiva, le scuole di ogni ordine e grado, e i gruppi sportivi amatoriali, che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali, devono presentare apposita istanza annuale al Comune. Nell'istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere ed il numero delle ore settimanali.

2. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e di manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare apposita istanza al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività. Nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.

3. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie d'utenza e discipline, per le attività sportive svolte di cui al comma 1, compete al Dirigente del settore allo sport.

Art.7

Obblighi ed oneri a carico degli utenti.

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

2. Il Comune ed il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.

3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

4. Durante le attività di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori ed agli addetti.

5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

6. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla

fornitura ed alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, sotto il controllo del personale comunale, rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.

7. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.

8. Sarà cura del Dirigente di Settore predisporre e/o richiedere agli utenti tutti gli atti e/o le garanzie atte a manlevare il comune da responsabilità circa danni che possono essere causati a persone e/o cose

Art.8

Pubblicità commerciale.

1. E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva.

2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, a scopi pubblicitari, è stabilita con apposito regolamento. In assenza di regolamento le società che effettuano raccolta pubblicitaria sono tenuti a versare al comune il 10% delle somme a questo titolo riscosse. Le insegne pubblicitarie e i cartelloni potranno essere installate previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, alla quale va rivolta regolare istanza e nel rispetto delle vigenti leggi.

Art. 9

1. Gli introiti economici previsti all'art. 5 e all'art. 8 devono essere allocati in apposito capitolo e destinati alla manutenzione degli impianti sportivi

Art.10

Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri.

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie ed articoli attinenti allo sport. L'attivazione di tali esercizi deve formare oggetto di apposito provvedimento deliberativo del competente organo comunale.

Art. 11

Controlli e verifiche dell'uso degli impianti.

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri Organi Istituzionali e/o Funzionari.

Art.12

Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso.

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento o di quant'altro prescritto con la relativa concessione d'uso, il Comune ha la facoltà di applicare una penale, o sospendere o revocare la predetta concessione.

2. Le modalità, il tipo e la misura delle penali saranno determinate con la stessa deliberazione che stabilisce le tariffe d'uso.

Art.13


Disponibilità degli impianti da parte del Comune.

1. Inclusi i casi di forza maggiore o di pubblica incolumità, il Comune, per comprovati motivi di pubblico interesse e/o utilità può in ogni caso procedere alla modifica, sospensione o revoca delle concessioni d'uso.

Art. 14

Altre forme di gestione.

1. La gestione degli impianti sportivi, oltre che nella forma prevista dall'art.2, può essere affidata a terzi.



2. In caso di gestione affidata a terzi potrà comprendere uno o più impianti, ovvero tutti. In ogni caso all'affidamento si procederà secondo le procedure previste dalla vigente normativa per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e/o tramite convenzione.

3. Compiti, obblighi, oneri e prerogative del gestore saranno conferiti e precisati con il provvedimento di affidamento della gestione.

Lo stesso provvedimento, altresì, dovrà stabilire espressamente, la piena ed insindacabile facoltà del Comune di utilizzare ciascun impianto sportivo per lo svolgimento di attività e manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune stesso in collaborazione con altri Enti pubblici o soggetti privati.

Art. 15

Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

Art. 16


Pubblicità del regolamento.

Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso l'Albo pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data del provvedimento deliberativo, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 17

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.



MODIFICHE ARTT. 7 E 8 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

Il Presidente dà atto che il dispositivo della delibera emendata è il seguente:

DELIBERA

Modificare l'art. 7 e l'art. 8 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 23/01/03 nel modo seguente:

Art.7

Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1) Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare nei locali degli impianti indumenti né oggetti personali o di proprietà delle società sportive. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose. "E' consentito dove è possibile lasciare in deposito presso in un unico locale ed in appositi contenitori messi a disposizione del Comune i palloni e affini per l'espletamento dell'attività sportiva delle società, previa autorizzazione da parte del Dirigente del settore di competenza. A nessuna società è consentito avere chiavi degli impianti sportivi e dei locali annessi e svolgere attività di qualsiasi tipo oltre l'orario autorizzato ed al di fuori dell'orario di servizio del personale comunale".

2) Il Comune ed il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi e furti di cose arbitrariamente depositate e abbandonate dagli utenti negli impianti, né tanto meno delle attrezzature sportive per le quali si è ottenuta l'autorizzazione al deposito.

3) Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

4) Durante le attività di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori ed agli addetti.

5) L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

6) Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione Comunale, a loro cura e spese, alla fornitura ed alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate sotto il controllo del personale comunale, rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.

7) Gli Utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività Sportive ed extrasportive, Specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.

8) Sarà cura del Dirigente di Settore predisporre e/o richiedere agli utenti tutti gli atti e/o le garanzie atte a manlevare il Comune da responsabilità circa danni che possono essere causati a persone e/o cose.

Art.8

Publicità Commerciale

1) E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti Sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva.

2) La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti Sportivi, a scopi pubblicitari, è stabilita con apposito regolamento. In assenza di regolamento le società che effettuano raccolta pubblicitaria, per la propria attività, sono tenute a versare al Comune le somme così come di Seguito riportate:

Publicità Fissa o mobile - Cartelloni o insegne

Fino a Mq. 2 per anno o frazione di esso così quantificato:

- Campionato Internazionale	€. 100,00
- Campionato nazionale	€. 50,00

- | | | |
|--|----|----------|
| - Campionato regionale | €. | 25,00 |
| - Campionato provinciale e tornei amatoriali | €. | 10,00 |
| - Campionato giovanile e CAS | | gratuito |

Per manifestazioni sportive per ogni tabellone di mq. 2 si applica la medesima tariffa di cui sopra.

- Per ogni metro quadrato o frazione di esso oltre i 2 mq. la tariffa viene aumentata del 50% rispetto a quella prevista per mq.2.

- Per manifestazioni extrasportive della durata da 1 a 10 giorni le società, associazioni o ditte organizzatrici sono tenute a versare al Comune il 10% delle somme a questo titolo riscosse e documentate da contratto stipulato tra le parti e da relativo documento fiscale in regola con la vigente normativa.

- Per la pubblicità sonora o audiovisiva le tariffe sono quelle previste per i cartelloni o insegne di mq. 2. Le insegne pubblicitarie, i cartelloni e gli apparecchi sonori ed audiovisivi potranno essere installati previa autorizzazione da parte del Dirigente del Settore al quale va rivolta regolare istanza con allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nella quale dovrà essere dichiarato il tipo di pubblicità: se sonora o audiovisiva il relativo numero, se fissa o mobile (insegne e cartelloni) il numero con le relative quadrature.
